




*Ci*

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

ENTRATA - 10/12/2009 11:15 - 0011006 - 35.12.2



## CONVENZIONE QUADRO

TRA

ITALIA LAVORO S.p.A.

e

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO (C.N.O.)

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO

Roma, 24 novembre 2009

## CONVENZIONE QUADRO

TRA

**ITALIA LAVORO s.p.a.** (di seguito denominata "Italia Lavoro"), con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte n.60, in persona del Presidente e Amministratore Delegato, dott. Natale Forlani, domiciliato presso la sede sociale in ragione della carica rivestita ed ai fini del presente atto

E

il **CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO (C.N.O.)** con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 456, in persona del Presidente dott.ssa Marina Calderone, domiciliata presso la sede sociale in ragione della carica rivestita ed ai fini del presente atto,

E

la **FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO**, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 456, in persona del presidente dott. Mauro Capitanio, domiciliato presso la sede sociale in ragione della carica rivestita e ai fini del presente atto;

Tutte di seguito denominate "le Parti"

**Visti:**

- la legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" e il D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", e successive modifiche ed integrazioni (cd " riforma Biagi");
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale";

**Premesso che:**

**il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro**

- è un Ente pubblico non economico costituente il vertice ordinistico della Categoria professionale dei Consulenti del Lavoro, così come individuato e regolato dalla Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

- ai sensi dell'art.23, lettere a) ed e) della legge 11 gennaio 1979, n. 12, vigila sul regolare funzionamento dei consigli provinciali dei consulenti del lavoro;
- coordina e promuove le attività dei consigli provinciali del lavoro per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento, nello svolgimento della professione, dei consulenti del lavoro delegati, anche in funzione di un incremento del loro numero.

#### **la Fondazione Consulenti per il Lavoro**

- È emanazione diretta del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ed è stata costituita allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca, selezione e ricollocamento e delle attività connesse e affini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003 e di eventuali successivi provvedimenti normativi;
- Opera in accordo con i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ed ha lo scopo di favorire, a livello nazionale ed europeo, le attività dei Consulenti del Lavoro delegati nella materia innanzi specificata ed in quelle connesse o affini.

#### **Italia Lavoro s.p.a.:**

- il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia, è stata istituita a seguito alla D.P.C.M. del 13.5.1997 per la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di attività ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione sull'intero territorio nazionale;
- si configura quale ente strumentale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale.

#### **Considerato che:**

- la riforma Biagi del mercato del lavoro assegna all'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro, per il tramite di apposita Fondazione, il ruolo di attore polifunzionale del mercato del lavoro, consentendo ai consulenti del lavoro di potersi attivare non solo nella intermediazione di lavoro, ma anche nella presa in carico del lavoratore nelle fasi di transizione occupazionale (attività di ricollocamento);
- nei processi di governo, di sviluppo e di tutela del mercato del lavoro emerge la centralità delle politiche attive del lavoro;
- l'attuale scenario economico richiede azioni urgenti da intraprendere per fronteggiare la crisi in atto, per conservare e potenziare le competenze del capitale umano e per mantenere i lavoratori

nel sistema produttivo, attraverso lo sviluppo di forme di coordinamento e raccordo fra operatori pubblici e consulenti del lavoro;

- le misure previste dalla legge 2/2009 definiscono un quadro che potenzia le possibilità di intervento e coinvolgimento di tutti i servizi competenti tra i quali la Fondazione, le Agenzie per il Lavoro, gli Enti Bilaterali, le Università, gli SPI, in quanto si prevede:
  - che l'INPS renda disponibili i dati dei lavoratori percettori di sostegno al reddito a tutti i servizi competenti;
  - che quote dei fondi interprofessionali possano essere destinati ad interventi di sostegno al reddito, anche in deroga alle norme vigenti, rivolti a lavoratori che rischiano la perdita del posto di lavoro, anche con contratti di apprendistato o a progetto;
  - che gli enti bilaterali contribuiscano per una quota non inferiore al 20% alle misure di sostegno al reddito.
- il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, per il tramite dei propri enti strumentali Italia lavoro e ISFOL, realizza azioni e programmi di livello nazionale, comprese le iniziative previste nell'ambito dei Programmi operativi nazionali FSE che prevedono attività e incentivi di potenziale interesse per le imprese;

Tanto visto, premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

## **ART 1**

### **(Oggetto dell'accordo)**

Tramite la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si impegnano a sostenere forme di collaborazione finalizzate sia alla qualificazione sia alla promozione delle misure di politica attiva del lavoro da integrare con le misure di sostegno al reddito, previste dalle misure anticrisi di cui all'articolo 19 della legge 2 del 2009,, attraverso:

- la promozione della cooperazione tra servizi pubblici e privati nella gestione delle politiche di intervento, in accordo con le Regioni;
- la collaborazione della Fondazione e del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ai programmi di attuazione delle politiche attive realizzati da Italia Lavoro, secondo le disposizioni normative applicabili;
- l'attivazione di una funzione di "Osservatorio", quale supporto alla attività di programmazione istituzionale da parte del Ministero e delle Regioni e province, rivolto sia a monitorare la crisi (attraverso il rapporto diretto in particolare con le piccole medie imprese), sia alla messa in evidenza delle professionalità, a saldo positivo e con contenuti di innovazione, ricercate dai datori di lavoro.

- le attività di comunicazione e promozione necessarie al sostegno delle iniziative concordate.

Stante la natura meramente programmatica del presente atto, resta esclusa l'instaurazione di qualunque diritto di esclusiva, non essendo in alcun modo configurabile tra le Parti il rapporto di cui all'art. 1472 cod. civ.

## ART 2

### (Ambiti di cooperazione)

Le azioni vengono realizzate nel quadro degli accordi istituzionali con le Regioni e gestite attraverso i dispositivi di governance territoriale istituiti.

Le azioni comprendono:

- 1) la partecipazione dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
  - ai tavoli regionali di coordinamento delle azioni di politica attiva seguiti da Italia Lavoro;
- 2) la partecipazione della Fondazione Consulenti per il Lavoro
  - agli interventi di politica attiva dei lavoratori disoccupati o svantaggiati, secondo modalità che prevedano anche eventuali dispositivi premiali sulla base dei risultati occupazionali ottenuti;
  - all'intermediazione, ricerca e selezione di lavoratori percettori di indennità di mobilità;
  - all'intermediazione, ricerca e selezione di lavoratori portatori di bonus aggiuntivi formativi e assunzionali;
  - allo sviluppo dei tirocini formativi ai sensi della 142/98;
  - alla gestione delle politiche per l'occupazione e l'occupabilità nelle crisi aziendali;
  - alla gestione degli interventi per la mobilità territoriale e il sostegno occupazionale allo sviluppo economico;
  - alla gestione diretta del lavoro accessorio tramite la distribuzione di voucher
  - all'intermediazione, ricerca e selezione dei neolaureati in collaborazione con i servizi di placement delle università;
- 3) la collaborazione dell'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro, attraverso la Fondazione studi ed i propri strumenti e servizi multimediali, per la messa a punto di un piano capillare di sensibilizzazione rivolto ai consulenti iscritti all'Ordine per promuovere le misure del pacchetto di misure anti crisi predisposto dal Governo;

4) la istituzione di un comune sistema di rilevazione

- sull'utilizzo delle misure del "pacchetto anticrisi", e sui dispositivi messi in atto dalle azioni di sistema, sfruttando il campione statisticamente rappresentativo che l'Ordine dei Consulenti ha organizzato con la collaborazione del CENSIS e più in generale con gli iscritti;
- delle professionalità, a saldo positivo e con contenuti di innovazione, ricercate dai datori di lavoro.

5) ogni altra attività da concordare con le Regioni e che saranno oggetto di specifica progettazione territoriale, per l'ampliamento ed il rafforzamento, anche con risorse regionali, delle iniziative e delle modalità operative contenute nel presente accordo.

6) il supporto operativo, da definire operativamente attraverso l'azione del tavolo tecnico previsto al successivo art. 5, alla partecipazione dei Consulenti alla gestione delle azioni di politica attiva e dei servizi, realizzato attraverso:

- la formazione dei consulenti del lavoro per l'erogazione dei nuovi servizi previsti dall'accordo;
- le attività di monitoraggio necessarie a valutare l'applicazione e gli andamenti delle attività;
- l'affiancamento nell'utilizzo delle informazioni disponibili (Banca Dati Percettori e altre banche dati) e nell'applicazione degli standard e delle metodologie di gestione delle prestazioni che compongono le misure di politica attiva.

### **ART 3**

#### **(Destinatari degli interventi)**

Gli interventi previsti sono rivolti ai:

- a) Consulenti del lavoro iscritti all'albo
- b) Datori di lavoro clienti dei Consulenti del Lavoro;
- c) destinatari delle misure di politica attiva/passiva in corso;
- d) giovani, in particolare laureati, da inserire nel mercato del lavoro.

### **ART 4**

#### **(Impegni operativi delle Parti)**

Italia Lavoro, per conseguire i risultati del presente accordo quadro, si impegna a:

- a) promuovere - così come richiesto dalla riforma Biagi - forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati del mercato, valorizzando il ruolo dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e

della Fondazione Consulenti per il Lavoro, nell'ambito dei programmi nazionali e regionali di politica attiva, secondo le disposizioni normative applicabili;

- b) intervenire nell'ambito delle azioni sussidiarie:
  - o affiancando – ove possibile – le Regioni nella realizzazione dei sistemi di accreditamento, anche tramite l'individuazione di procedure ad hoc di rapida attuazione;
  - o favorendo il coinvolgimento dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro nei tavoli regionali di coordinamento e di progettazione delle politiche attive;
- c) mettere a disposizione della Fondazione Consulenti per il Lavoro i dati relativi ai lavoratori destinatari degli interventi, a cominciare dagli attuali percettori di ammortizzatori sociali, anche attraverso l'assistenza tecnica nell'utilizzo della piattaforma PLUS e degli strumenti informativi messi a disposizione dall'INPS;
- d) realizzare insieme all'Ordine dei Consulenti del Lavoro un servizio di reperimento sistematico dei pacchetti di agevolazioni e contrasto alla crisi (investimenti, sgravi, doti) di cui le aziende possono beneficiare;
- e) organizzare attività di informazione e formazione dei rappresentanti regionali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma nazionale per la formazione a distanza (cd FAD) per la gestione delle politiche attive del lavoro e l'utilizzo dei sistemi informativi di supporto gestionale;
- f) condividere ogni altro strumento o metodologia coerente con le attività previste nel presente accordo;
- g) condividere i dati di monitoraggio che accompagneranno il percorso di realizzazione degli interventi, per correggere o migliorare i servizi.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, attraverso i consigli provinciali, si impegna a:

- a) promuovere verso i consulenti del lavoro e i datori di lavoro i benefici previsti per legge nel caso di assunzione di lavoratori svantaggiati, nella forma di incentivi previsti per l'inserimento di portatori di doti formative e/o occupazionali legate a programmi di politica attiva nazionali/regionali e nella forma di agevolazioni dirette alle aziende;
- b) promuovere verso i consulenti del lavoro e i datori di lavoro i contenuti degli accordi quadro nazionali stipulati da Italia Lavoro/Ministero del Lavoro ai fini del potenziamento della collaborazione tra pubblico e privato nei servizi per il lavoro;

- c) promuovere verso i consulenti del lavoro e i datori di lavoro l'utilizzo di strumenti contrattuali di inserimento quali l'apprendistato, il tirocinio e innovativi quali il lavoro accessorio;
- d) fornire informazioni sistematiche sull'accesso ai pacchetti di misure predisposti dal Governo per fronteggiare la crisi, o sui dispositivi messi in atto dai programmi nazionali di politica attiva, sfruttando il campione statisticamente rappresentativo che l'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha organizzato con la collaborazione del CENSIS;
- e) utilizzare nelle azioni di informazione sopra descritte i propri media *a livello nazionale* (giornale, newsletter, tv), le assemblee e i convegni;
- f) far partecipare i propri rappresentanti ai momenti di formazione e di trasferimento delle metodologie, e degli standard di intervento;
- g) mettere a disposizione dei progetti, secondo le modalità concordate, le proprie sedi e il proprio personale e quello di altri enti o società collegate;
- h) sviluppare ogni altra iniziativa utile e coerente con quanto previsto nel presente accordo.

La Fondazione Consulenti per il Lavoro, attraverso i propri delegati, si impegna a:

- a) partecipare alla gestione ed erogazione di azioni di politica attiva con particolare riferimento all'intermediazione e ricollocazione dei lavoratori svantaggiati portatori di doti;
- b) far partecipare i propri rappresentanti ai momenti di formazione e di trasferimento delle metodologie, e degli standard di intervento;
- c) mettere a disposizione dei progetti, secondo le modalità concordate, le proprie sedi e il proprio personale e quello di altri enti o società collegate;
- d) rendere disponibili i dati necessari al monitoraggio delle azioni di politica realizzate;
- e) adottare la strumentazione e gli standard (dati e processi) previsti dal Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro s.p.a. per la gestione delle azioni;
- i) promuovere e attivare tirocini formativi e lavoro accessorio;
- j) organizzare e promuovere momenti formativi per datori di lavoro e consulenti del lavoro;
- f) sviluppare ogni altra iniziativa utile e coerente con quanto previsto nel presente accordo.

## ART 5

### (Modalità di coordinamento)

Le Parti concordano sull'opportunità di istituire un tavolo tecnico di coordinamento nazionale con il compito di avviare e monitorare il processo di realizzazione dell'Accordo.

Per avviare la realizzazione dell'accordo il tavolo tecnico predispone:

a) per l'attività insieme alla Fondazione

- la descrizione dei processi e delle procedure connessi alla gestione delle attività, con particolare attenzione agli obblighi di legge connessi all'offerta di lavoro a un lavoratore beneficiario di ammortizzatori sociali e ai rapporti con la pubblica amministrazione
- piani operativi "tipo" da proporre alle singole Regioni
- la struttura di un percorso formativo rivolto ai consulenti del lavoro delegati dalla Fondazione che applicano le linee dell'accordo.

b) per l'attività dell'Ordine e dei singoli associati

- un piano di lavoro nazionale a valere sul primo anno di collaborazione

Il tavolo tecnico è composto da 2 referenti per ognuna delle Parti, supportati da rispettivi organi tecnici.

Il tavolo si avvale dei dati di monitoraggio forniti dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro, provenienti dalle Istituzioni, gestiti dai sistemi informativi.

#### ART 6

(Risorse ed impegni economici delle parti)

Il presente accordo non comporta impegni economici tra le Parti.

La sua applicazione non prevede costi aggiuntivi rispetto a quanto viene definito nei programmi di attuazione delle politiche attive.

#### ART. 7

(Durata)

L'efficacia del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2011.


Sulla base dei risultati raggiunti le Parti potranno rinegoziarne il contenuto dopo il

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, il 24/11/2009


Per Consiglio Nazionale  
dell'Ordine dei Consulenti del  
Lavoro

Il Presidente  
Marina Elvira Calderone



Per la Fondazione  
Consulenti per il Lavoro

Il Presidente  
Mauro Capitano



Per Italia Lavoro s.p.a.

Il Presidente e Amministratore  
Delegato  
Natale Fogliani

